

Codice A1814A

D.D. 24 maggio 2016, n. 1226

**Autorizzazione idraulica n. 1526 per la realizzazione di un attraversamento in sub alveo del torrente Banna, mediante condotta fognaria, nel Comune di Villanova d'Asti (AT).
Richiedente: Acquedotto della Piana S.p.A. con sede in Villanova d'Asti.**

Con nota del 14/04/2016 (ns. prot. n. 17694 del 18/04/2016) il Legale Rappresentante della Società Acquedotto della Piana S.p.A. con sede in via Carlo V, n° 53 – Villanova d'Asti (AT), Codice Fiscale e Partita IVA n. 00099020059, ha presentato istanza per il rilascio di concessione demaniale ai fini della realizzazione di un attraversamento in sub alveo del torrente Banna mediante condotta fognaria, in Comune di Villanova d'Asti, a valle del ponte della S.R. n. 10 e in corrispondenza del mappale n. 108 fg n. 24, nell'ambito del progetto di "Collettamento scarichi zona nord-ovest del concentrico e zona industriale di Villanova d'Asti al nuovo depuratore in località Capoluogo".

L'attraversamento del torrente Banna, progettato in sub alveo ed ubicato a valle del ponte di interferenza della S.R. n. 10, risulterà compreso tra due pozzetti ispezionabili, uno per sponda e collocati a distanza di m 10 dalla sponda stessa, in osservanza ai disposti del R.D. n. 523/1904.

Le condotte di attraversamento a sifone, di cui una normalmente in funzione e la seconda di sicurezza, avranno diametro di mm 250 in PVC-U, uno sviluppo (da pozzetto a pozzetto) di ml 32,00 e saranno collocate all'interno di un bauletto di calcestruzzo magro.

L'attraversamento sarà posizionato ad una idonea profondità che garantisce un franco minimo di m 1,00 tra l'estradosso del bauletto ed il fondo dell'alveo.

In corrispondenza dell'attraversamento in sub alveo, è prevista la realizzazione di una scogliera in massi di cava a consolidamento del fondo alveo e delle sponde.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Bartolomeo Visconti e dell'Ing. Luca Gattiglia con studio tecnico in c.so Peschiera, 191 - 10141 Torino ed in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di che trattasi.

L'avviso di deposito dell'istanza è rimasto pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Villanova d'Asti per 15 giorni consecutivi senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Banna, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. 4/11/1938), al n. 114, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

In data 10/05/2015 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'attraversamento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Banna, con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le scogliere, a difesa dell'attraversamento, dovranno essere realizzate con massi ciclopici idoneamente immorsati nella sponda e nel fondo alveo ed il paramento esterno delle stesse dovrà essere raccordato con il profilo esistente;
- non dovrà essere variata la sezione idraulica del corso d'acqua (in particolar modo con restringimento della stessa);
- entrambe le sponde ed il fondo alveo in corrispondenza dell'attraversamento, dovranno essere mantenuti a perfetta regola d'arte ed essere oggetto di periodica manutenzione;
- l'attraversamento dovrà essere individuato con idonea segnaletica;
- l'attraversamento dovrà essere collocato ad idonea profondità, in modo che sia garantito il franco minimo di m 1,00, tra l'estradosso del bauletto in calcestruzzo ed il fondo alveo;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua come indicato nella nota n. 11636 in data

23/05/2016 (ns. prot. n. 22856 del 23/05/2016) della Provincia di Asti – Area Pianificazione Edilizia e Patrimonio Trasporti e Ambiente – Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole.
Visto il Regolamento Regionale n° 14R/2004 e s.m.e i. con il quale viene data attuazione all'art. 1 della Legge Regionale n. 12/2004, questo Settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto nei provvedimenti citati.
Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/3/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- viste le LL.RR. n° 20/2002 e n° 12/2004 e s.m. e i.;
- vista la L.R. n. 12/2004, art. 1, e relativo Regolamento Regionale n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento Regionale n. 2/R del 04/04/2011;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici, la Società Acquedotto della Piana S.p.A. con sede e domicilio legale in Via Carlo V n° 53 – 14019, Villanova d'Asti (AT) C.F. e P.I. n. 00099020059, la realizzazione dell'attraversamento in sub alveo del corso d'acqua pubblico denominato Torrente Banna, a valle del ponte della S.R. n. 10 in corrispondenza del mappale n. 108 del fg n. 24 del Comune di Villanova d'Asti mediante condotta fognaria, secondo le caratteristiche e nelle posizioni indicate nei disegni allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- le opere devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste negli elaborati grafici e richiamati nelle premesse e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di **mesi 18 (diciotto)** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, da richiedersi prima della scadenza del tempo utile, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- le sponde e le opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il committente, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le necessarie operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere autorizzate e dell'alveo in prossimità delle stesse, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

- questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- le opere potranno essere realizzate solo dopo il rilascio del formale atto di concessione per l'occupazione del sedime del demanio idrico ai sensi della L.R. n° 12/2004 e del relativo Regolamento di attuazione n° 14/R /2004 modificato dal n° 2/R/2011.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altro parere/ autorizzazione che si rendessero necessari ai termini di legge attualmente in vigore.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo n° 33/2013, ma sarà esclusivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010 e del Decreto Legislativo n° 33/2014 art. 23 comma 1 lettera a.

Il Dirigente
Mauro Forno